Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 giugno 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 5 marzo 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1964
registro n. 37 Difesa-Esercito, foglio n. 295

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

RICHINI Antonio, nato a Genova il 23 settembre 1884, 1° capitano cpl. Intendenza Comando superiore forze armate A.O.I. — Ufficiale addetto all'Intendenza del Comando superiore delle forze armate dell'A.O.I., durante l'eroica difesa dell'Amba Alagi, noncurante del micidiale ed incessante fuoco delle artiglierie, delle armi automatiche e degli aerei nemici, che si accanivano contro i depositi e i magazzini sistemati in zona ristretta ed esposta, si prodigava giorno e notte con slancio ed abnegazione trascinando con l'esempio i propri uomini e contribuendo efficacemente ad assicurare il funzionamento dei servizi. — Amba Alagi, 29 aprile-14 maggio 1941.

(4348)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 22 maggio, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Rafael Fuentes Boettiger, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Messico.

(4543)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1964, n. **370**.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Commissione procederà all'accertamento delle cause della catastrofe e delle responsabilità pubbliche e private ad esse inerenti ed esaminerà la rispondenza della legislazione e dell'organizzazione e prassi amministrativa alle esigenze della tutela della sicurezza collettiva.

La Commissione accerterà l'idoneità delle misure adottate e preventivate a favore delle popolazioni colpite.

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare.

La Commissione potrà costituire Sottocommissioni nel proprio seno.

Il presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

Art. 3.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno suddivise a metà fra la Camera ed il Senato e poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione presenterà alla Camera e al Senato una relazione sui risultati dell'inchiesta con le indicazioni di politica legislativa che riterrà di formulare per la tutela della sicurezza collettiva e per il miglior funzionamento della pubblica Amministrazione in ordine alle opere idrauliche a qualunque uso destinate ed alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1964, n. **371**.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Storia del Risorgimento » della Facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 26 giugno 1963, per il funzionamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Storia del Risorgimento » della Facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

Art. 3.

I contributi annui a carico della locale Amministrazione provinciale vengono determinati in lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti,

per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 158. — VILLA

Repertorio n. 390.

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facoltà di magistero della Università di Palermo da assegnare alla cattedra di « Storia del Risorgimento ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventisei del mese di giugno in Palermo nel Gabinetto del rettore della Università, via Maqueda, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, direttore amministrativo dell'Università di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Università medesima, ed alla presenza di testi a me noti ed idonei ai termini di legge:

avv. Gaspare Lo Iacono, nato a Salemi il 25 febbraio 1906 abitante in Palermo via Libertà n. 205;

signora Elena Casiglia in Mineo, nata a Palermo il 18 gennaio 1920 e domiciliata in Palermo via Alfieri n. 47;

sono comparsi i seguenti signori:

prof. Tommaso Aiello, nato a Bagheria addì 2 gennaio 1903 e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Università, sito in via Maqueda, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 ottobre 1962 (allegato *A*);

dott. Michele Reina, nato a Palermo addì 15 agosto 1930 e domiciliato in Palermo, presso l'Amministrazione provinciale, sita in via Maqueda n. 100, nella sua qualità di presidente dell'Amministrazione provinciale di Palermo, autorizzato alla stipula del presente con deliberazione del 29 dicembre 1962 (allegato *B*);

Premesso

a) che l'Amministrazione provinciale di Palermo ha espresso l'intenzione di istituire, mediante convenzione, un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Storia del Risorgimento presso il Seminario di studi storici risorgimentali della Facoltà di magistero, in quanto detto seminario, con la creazione del posto di assistente di ruolo può recare un concreto vantaggio alla provincia di Palermo con lo studio dei problemi connessi allo sviluppo economico e sociale, sia della città che della provincia di Palermo dal 1861 ad oggi;

b) che, il Consiglio di amministrazione della Università di Palermo, nella seduta del 20 ottobre '62 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di assistente di ruolo ed ha autorizzato il rettore alla stipula della presente convenzione, e che il Senato accademico nella seduta del 24 ottobre 1962 ha accettato col più vivo gradimento, l'offerta della istituzione del nuovo posto di assistente di ruolo;

tutto ciò premesso

detti signori della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale, affinchè alla cattedra di Storia del Risorgimento della Facoltà di magistero della Università di Palermo venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dello art. 1 (sub art. 13) della legge 24 giugno 1950, n. 465;

a) L. 1.800.000 (lire unmilioneottocentomila) pari allo importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo; di un assistente ordinario;

b) L. 360.000 (lire trecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Palermo in unica soluzione allo atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'Amministrazione provinciale si obbliga di elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Amministrazione provinciale si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera *b*). L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Palermo per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente.

L'Università di Palermo verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dallo art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di assistente di ruolo si intenderà senza altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo è esente da tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente « Provvedimento per lo sviluppo della scuola ».

Essa sarà resa esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto che ho letto con chiara ed intellegibile voce ai comparenti alla presenza dei testimoni che, con le rispettive qualità, dichiarano di approvarlo perchè conforme alla volontà da loro manifestata.

Le parti dichiarano di aver preso visione dello allegato e pertanto mi dispensano di darne loro lettura.

Il presente atto è stato in parte dattiloscritto, con impiego di nastro indelebile, e in parte manoscritto da persona di mia fiducia su due fogli di carta di cui sei facciate e quanto nella presente.

Tommaso AIELLO, nel nome
Michele REINA, nel nome
Gaspare LO IACONO, teste
Elena CASIGLIA in MINEO, teste
Gaetano CAPPARELLI

Registrato a Palermo il 27 giugno 1963, al n. 1844. — Esente.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 372.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 113, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'Istituto di Fisica con annesso Osservatorio sismologico, assume la denominazione di « Istituto di Fisica Galileo Galilei ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 373.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Fisiologia della nutrizione ».

L'insegnamento complementare di « Scienza dell'alimentazione » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. 374.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Senatore Mario Abbiate per il reparto di reumatologia dell'Ospedale di Vercelli », con sede in Vercelli.

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Senatore Mario Abbiate per il reparto di reumatologia dell'Ospedale di Vercelli », con sede in Vercelli e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1964, n. 375.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Posillipo, in Napoli.

N. 375. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Posillipo, in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 376.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione musicale « Città di Gorizia », in Gorizia.

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione musicale « Città di Gorizia », viene riconosciuta la personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 377.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cercemaggiore (Campobasso).

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cercemaggiore (Campobasso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 156. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 378.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Trepidò del comune di Cotronei (Catanzaro).

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Santa Severina in data 25 settembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 25 settembre e 29 novembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Trepidò del comune di Cotronei (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1964.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, nn. 1991 e 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente ai fogli nn. 95 e 94, con il primo dei quali è stato provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è provveduto all'attribuzione delle competenze e alla assegnazione dei singoli membri alle sei Sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera 10 marzo 1964, n. 2296, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato, quale rappresentante dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in seno al predetto Consesso, l'ispettore generale dott. ing. Gino Tosti, in sostituzione del direttore centrale dott. ing. Ferdinando Antoni, collocato a riposo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor ing. Gino Tosti, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. Ferdinando Antoni.

Art. 2.

Il dott. Gino Tosti è assegnato alla Sezione V del Consiglio superiore dei lavori pubblici a far tempo dalla stessa data.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1964
Registro n. 22, *foglio n.* 190

(4659)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Modificazione alla tabella di classificazione per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori che consente la modifica della tabella delle classificazioni annessa alla legge stessa con decreto del Ministro per i lavori pubblici su proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori;

Visto il verbale della riunione del 20 gennaio 1964, nella quale il Comitato centrale predetto, considerato

che la tabella di classificazioni per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e modificata con decreto ministeriale n. 832 Div. 33ª del 10 giugno 1963, non risulta adeguata alle esigenze, ha proposto di modificare la tabella stessa secondo le indicazioni precisate nello stesso verbale;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la cennata proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori;

Decreta:

Art. 1.

La tabella di classificazioni per le iscrizioni nell'albo nazionale dei costruttori, annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificata con decreto ministeriale 15 giugno 1963, n. 832, è modificata come segue:

Cat. I - Lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente;

Cat. I-*bis* - Lavori di demolizioni e sterri;

Cat. II - Edifici civili ed opere connesse ed accessorie;

Cat. II-*bis* - Edifici civili prefabbricati ed opere connesse ed accessorie;

Cat. III - Edifici industriali ed opere connesse ed accessorie;

Cat. III-*bis* - Edifici industriali prefabbricati ed opere connesse ed accessorie;

Cat. IV - Edifici monumentali:

a) costruzione edifici monumentali ed opere connesse ed accessorie;

b) restauri edifici monumentali;

Cat. V - Opere speciali in cemento armato;

Cat. VI - Impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia:

a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;

a/1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

b) impianti igienici, idrosanitari e del gas;

b/1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

c) impianti elettrici esterni ed interni:

c/1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

d) impianti telefonici, radiotelefonici e simili;

d/1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

e) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

e/1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

f) impianti di trasporto pneumatici;

f/1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

g) impianti antincendi;

g/1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

h) fornitura in opera e installazione di manufatti vari;

h/1) in legno;

h/2) in metallo;

h/3) in materia plastica o similari;

i) fornitura e posa in opera di marmi ed altri materiali lapidei;

l) fornitura e posa in opera di vetri e applicazioni vetrarie in genere;

m) tinteggiatura e verniciatura;

n) impermeabilizzazione, isolamento termico, acustico e antiumido;

Cat. VII - Lavori stradali;

Cat. VIII - Opere stradali speciali:

a) pavimentazioni speciali;

b) stabilizzazione terreni;

c) segnaletica e sicurezza stradale;

Cat. IX - Acquedotti e fognature;

Cat. X - Lavori di difesa e di sistemazione idraulica:

a) lavori di difesa e di sistemazione idraulica propriamente detti;

b) lavori di sistemazione agraria e forestale;

c) impianti di irrigazione;

Cat. XI - Lavori idraulici speciali:

a) gasdotti;

b) oleodotti;

c) impianti di sollevamento;

d) impianti di potabilizzazione;

e) impianti di depurazione;

f) trivellazioni e pozzi;

g) impermeabilizzazione di terreni;

h) lavori di intonacatura impermeabilizzante ed impermeabilizzazioni speciali;

Cat. XII - Lavori marittimi:

a) costruzioni moli, bacini, banchine, ecc.;

b) lavori di dragaggio;

Cat. XIII - Dighe;

Cat. XIV - Gallerie;

Cat. XV - Armamento ferroviario:

a) lavori relativi all'armamento e alla massicciata;

b) lavorazioni speciali del binario;

Cat. XVI - Opere ferroviarie speciali:

a) impianti per la sicurezza del traffico;

b) impianti per la trazione elettrica;

Cat. XVII - Impianti per la produzione e la distribuzione di energia:

a) centrali idrauliche;

b) centrali termiche;

c) centrali elettronucleari;

d) impianti elettrici per centrali;

e) cabine di trasformazione;

f) linee ad alta tensione;

g) linee a media e bassa tensione;

h) apparati vari;

i) impianti esterni d'illuminazione;

Cat. XVIII - Carpenteria metallica;

Cat. XIX - Lavorazione del legno;

Cat. XX - Impianti di telecomunicazioni;

Cat. XXI - Lavori ed opere speciali varie:

a) rilevamenti topografici speciali;

b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

c) fondazioni speciali;

Cat. XXII - Fornitura in opera o installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari).

Art. 2.

Le imprese iscritte nell'albo nazionale dei costruttori possono chiedere l'iscrizione per le categorie istituite

o modificate col presente decreto anche se non sia decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 18 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

La relativa domanda opportunamente documentata, dovrà essere presentata, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al Comitato regionale — che provvederà ai sensi dell'art. 8 della predetta legge — nella cui circoscrizione le imprese hanno sede.

Domanda documentata, nello stesso senso, potrà essere prodotta al competente Comitato regionale anche dalle imprese che abbiano chiesto l'iscrizione nell'albo con riferimento alla tabella precedentemente vigente.

Roma, addì 22 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4688)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze n. 5578, datata 3 marzo 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè dimissionario — il dott. Falletti Pio Carlo, membro della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti all'Associazione degli industriali, con il dottor Croci Alessandro;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Croci Alessandro è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti alla Associazione degli industriali, in sostituzione del dottor Falletti Pio Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4698)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto lo statuto della Associazione stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1963 e 15 gennaio 1964, concernenti la costituzione del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la nota n. 15708 del 15 novembre 1963, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente che il prof. Giuseppe Fadda, rappresentante del suddetto Ministero in seno al Comitato centrale ANMIL, ha chiesto di essere dispensato da tale incarico a causa delle sue precarie condizioni di salute ed ha designato in sua sostituzione il dott. Leonardo Tanzi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo anzidetto;

Decreta:

Il dott. Leonardo Tanzi è nominato membro del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione ed in sostituzione del prof. Giuseppe Fadda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4696)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Piacenza, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Adragna dott. Vito, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Munari dott. Franco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ceschi geom. Fernando, rappresentante del Genio civile;

Malchiodi rag. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dotti dott. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Roda Carlo, Cerri Ugo, Debè Carlo, Priori Antonio, Galluzzi Luigi, Ramponi Anselmo e Rossi Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Calzarossa Lusardi cav. rag. Carlo, Carboni per. agr. Albino, Chiapponi dott. Carlo e Maffi rag. Ferruccio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Soressi Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4702)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Bergamo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mainini dott. Carlo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Ursini dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maffioletti Damiano, rappresentante del Genio civile;

Brignoli rag. Orazio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pelizzoni dott. Romeo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Beretta Enrico, Bonato Franco, Betelli Pietro, Della Chiesa Giuseppe, Naldini on. Vittorio. Marchi Luigi e Gabarello Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Leidi avv. Arrigo, Grossi dott. Claudio, Toffanetti Cesare e Stefanoni Bonaventura, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scaini Imerio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4701)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1964.
Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia, approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519; il primo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, n. 1960; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 22 dicembre 1955, n. 5306; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 agosto 1957, n. 4497; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 2 settembre 1958, n. 4716; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 28 agosto 1960, n. 5823; e il sesto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 21 gennaio 1963, n. 483;

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Pistoia;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del settimo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Pistoia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dello annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'Albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pistoia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 maggio 1964

Il Ministro: Pieraccini

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Pistoia

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
335	Sorgenti Palaiacce o Castelluccio	Forrottoli	Quarrata	Sorgenti stesse
336	Rio delle Cave	Torrente Pescia	Pescia	Dall'origine allo sfocio nel torrente Pescia di Pescia
337	Sorgente della Bocca	Bocca	Abetone	Sorgente stessa
338	Sorgente Ronchi	Ronchi	Id.	Id.
339	Sorgente Affrichi	Affrichi	Id.	Id.
340	Forra Fabbrica	Fabbrica	Pistoia	Dall'origine allo sfocio nel torrente Ombrone
341	Sorgenti del Pantano	Casa Marconi	Id.	Sorgenti stesse
342	Rio Fobbia	Rio S. Rocco	Pescia	Dall'origine allo sfocio nel rio S. Rocco
343	Rio Cerbaiola	Rio Torto	Uzzano	Dall'origine allo sfocio nel rio Torto
344	Sorgenti Castagnone	La Costa	Id.	Sorgenti stesse
345	Fosso della Mora	Ponte Macchini	Pescia	Dall'origine allo sfocio nel torrente Pescia di Pescia
346	Torrente Volata	Torrente Borra	Massa Cozzile	Dall'origine allo sfocio nel torrente
347	Sorgenti Pian di Goro	Pian di Goro	San Marcello Pistoiese	Sorgenti stesse
348	Sorgenti della Forra Grezia	Poggio Misurino	Id.	Id.
349	Sorgente Guado	Forrottoli	Quarrata	Id.
350	Sorgente Butalvecchio	Pian Farlari	San Marcello Pistoiese	Id.
351	Sorgente Ovile di Butalvecchio	Butalvecchio	Id.	Id.
352	Sorgenti Faggione	Faggione	Marliana	Id.
353	Sorgente Sillori o del Fontanone o Sigliori	Casa Sigliori	Piteglio	Id.
354	Sorgente Cavallino	Cavallino	Id.	Id.
355	Sorgente La Pilla	Monte	Pescia	Id.
356	Fosso Bollacchione	Via Pratese	Pistoia	Dall'origine allo sfocio nel fosso Acqualunga.
357	Sorgenti Castello di Collodi	Collodi	Pescia	Sorgenti stesse
358	Sorgente Dondi	Dondi	Marliana	Id.
359	Sorgente Fontanaccio	Fontanaccio	Id.	Id.
360	Sorgente Forra Grossa	Momigno	Id.	Id.
361	Forra di Terria	Torrente Vincio Montagnana	Id.	Dalle origini allo sfocio nel torrente Vincio di Montagnana
362	Sorgenti Le Polle	Frassineta Le Polle	Cutigliano	Sorgenti stesse
363	Fosso Dondi	Torrente Bolognola	Marliana	Dalle origini allo sfocio nel torrente Bolognola

Visto, *il Ministro*: PIERACCINI

(4350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1964, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 130.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4705)

Autorizzazione al comune di Castello d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1964, il comune di Castello d'Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4706)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1964, il comune di Lugano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4707)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964, registro n. 10, foglio n. 314, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto in data 13 maggio 1959, dal direttore di 2ª classe delle tasse e imposte indirette sugli affari Siciliano Salvatore avverso il decreto del Ministro per le finanze 9 marzo 1959, n. 33430, col quale gli venne inflitta la punizione della censura per negligenza in servizio, ai sensi dell'art. 58, lettera *a*) del regio decreto 30 dicembre 1960, applicabile nel caso in forza del combinato disposto degli articoli 79 e 357 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(4708)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 10 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,84	624,84	624,835	624,84	624,84	624,85	624,84	624,83
$ Can.	578,17	578,20	578,20	578,175	577 —	578,18	578,20	578,20	578,17	578,25
Fr. Sv.	144,82	144,80	144,815	144,808	144,80	144,81	144,81	144,80	144,81	144,80
Kr. D.	90,45	90,42	90,43	90,44	90,40	90,41	90,44	90,42	90,41	90,40
Kr. N.	87,40	87,39	87,40	87,385	87,35	87,39	87,40	87,40	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,68	121,62	121,60	121,625	121,60	121,61	121,62	121,65	121,61	121,61
Fol.	172,78	172,61	172,62	172,60	172,55	172,72	172,65	172,72	172,72	172,60
Fr. B.	12,55	12,538	12,5420	12,5425	12,535	12,54	12,539	12,55	12,54	12,5450
Franco francese	127,49	127,46	127,48	127,485	127,35	127,46	127,475	127,48	127,46	127,45
Lst	1746,35	1746,20	1746,50	1746,35	1745,25	1745,50	1746,35	1745,80	1745,50	1746,25
Dm. occ.	157,27	157,26	157,25	157,27	157,22	157,22	157,2775	157,22	157,22	157,25
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,1925	24,20	24,19	24,19
Escudo Port.	21,79	21,77	21,75	21,78	21,90	21,78	21,765	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 10 giugno 1964

Rendita 5 % 1935	104,45
Redimibile 3,50 % 1934	96,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	87,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,40

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,875

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	578,187
1 Franco svizzero	144,809
1 Corona danese	90,44
1 Corona norvegese	87,392
1 Corona svedese	121,622
1 Fiorino olandese	172,625

1 Franco belga	12,541
1 Franco francese	127,48
1 Lira sterlina	1746,35
1 Marco germanico	157,274
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	21,772

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Versante Calabro Jonico Meridionale, con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11467 in data 26 maggio 1964, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale, con sede in Reggio Calabria, deliberato dal commissario straordinario in data 9 luglio 1963.

(4617)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri - Villa d'Agri (Potenza)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10552 in data 26 maggio 1964, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri - Villa d'Agri (Potenza), deliberato dal commissario straordinario in data 12 agosto 1963.

(4618)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Oca Sagreda, con sede in Adria (Rovigo)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10318 in data 29 maggio 1964, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Ocà Sagreda, con sede in Adria (Rovigo) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 19 luglio 1963.

(4664)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica VI Circondario canale di Cento, con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10879 in data 29 maggio 1964, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del VI Circondario canale di Cento, con sede in Cento (Ferrara), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 18 gennaio 1964.

(4667)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di alcune zone di terreno facenti parte dell'aeroporto di Centocelle

Con decreto del Ministero della difesa-Aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 marzo 1964, n. 229, registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1964, al registro n. 14, foglio n. 288, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni demaniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Roma, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Centocelle, contraddistinta in catasto con i seguenti mappali:

pag. 3666, foglio n. 951, mapp. 9/p, superf. da dismettere: Ha. 25.27.36

pag. 3666, foglio n. 952, mapp. 1/p, superf. da dismettere: Ha. 12.05.17.

pag. 6392, foglio n. 952, mapp. 2, superf. da dismettere: Ha. 00.07.00.

(4586)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Archeologia e storia dell'arte greca e romana » e di « Storia greca » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di « Archeologia e storia dell'arte greca e romana » e di « Storia greca », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4757)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Lido Benvenuti, nato a Cascina (Pisa) il 5 novembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale (sottosezione meccanica) rilasciatogli dall'Università di Pisa il 4 aprile 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4733)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n. 1259/R/Gab. con cui al sig. Augscheller Federico, nato a San Leonardo in Passiria il 22 dicembre 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Angeli;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 14 marzo 1964, dal predetto e dal figlio Rodolfo in atto residenti a Moso in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n. 1259/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Angeli Federico, nato a San Leonardo in Passiria il 22 dicembre 1908 e del di lui figlio Rodolfo, nato a Firenze il 10 giugno 1936, in atto residenti a Moso in Passiria viene ripristinato nella forma tedesca di Augscheller.

Il sindaco del comune di Moso in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 maggio 1964

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(4679)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. - LUSSEMBURGO

assume per concorso, per i suoi servizi a Lussemburgo:

un amministratore principale avente una formazione economica o giuridica, con esperienza finanziaria e conoscenza dei problemi della contabilità pubblica (per la divisione « Ricerca e riadattamento della direzione bilancio »);

un assistente con esperienza nel campo statistico (per l'Istituto statistico delle Comunità Europee - Divisione « Trasporti ».

Informazioni complementari, condizioni d'ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 76 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 20 maggio 1964 che è in vendita presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma (invio contro versamento Lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Preghiera di indicare il numero della « Gazzetta Ufficiale » in questione sullo scontrino di versamento).

Agenzie:

via del Tritone, 61-*A* e 61-*B* - Roma;

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze) - Roma;

Galleria V. Emanuele, 3 - Milano;

via Chiaia, 5 - Napoli;

via Cavour, 46-*R* - Firenze;

Data limite per la presentazione delle candidature: 20 giugno 1964. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A., in Lussemburgo.

(4783)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo segretari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili cinque posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo segretari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato .

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti :

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato

per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato *ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.*

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi militari o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Prefetture della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo), in cui il candidato intende sostenere la prova orale di cui al numero 4 dell'art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

Prove scritte:

1) Storia d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni.

2) Istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni di storia del diritto pubblico italiano.

3) Legislazione archivistica.

4) Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

Art. 8.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario - carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 9.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello, in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 11.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti (indicati nel successivo art. 12) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 11, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile; dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici minori: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 13.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto nelle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio del congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 16.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 18.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati vice-segretari in prova nel ruolo segretari della carriera di concetto del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 20.

Il funzionario dirigente la Sezione I della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 aprile 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Registro n. 14 Interno, foglio n. 378

(4274)

Concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione medesima.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sette dei posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo segretari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, devono essere conferiti mediante concorso riservato ad alcune categorie di impiegati in servizio presso la stessa Amministrazione;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di sette posti di vice-segretario in prova nel ruolo segretari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato alle seguenti categorie di impiegati:

1) impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno tre anni presso la stessa Amministrazione e che, alla data del presente bando, siano in possesso di diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale;

2) impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data del presente bando, si

trovino nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) impiegati che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di archivi di Stato e che, alla data del presente bando, siano in possesso di uno dei titoli di studio menzionati al numero uno del presente articolo.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) titolo di studio come specificato nel precedente articolo;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni.

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenedosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato.

C) cittadinanza italiana (sono eqeuiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi militari o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Prefetture della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università o dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) a scelta del candidato, in cui intende sostenere la prova orale di cui al n. 4) dell'art. 6 del presente bando;

m) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati già appartenenti all'Amministrazione degli Archivi di Stato nella domanda potranno limitarsi a dichiarare quanto richiesto nei precedenti punti a), b), f), h), i), l), m), n).

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prova di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Storia d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni.

2) Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni di storia del diritto pubblico italiano.

3) Legislazione archivistica.

4) Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati che, dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei

ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato del sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato o di enti pubblici: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, alla visita collegiale di controllo, come previsto nelle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio del congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati vice segretari in prova nel ruolo segretari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 19.

Il funzionario dirigente la Sezione I della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 aprile 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Registro n. 14 Interno, foglio n. 377.

(4275)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Poggibonsi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 novembre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Poggibonsi (Siena);

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Poggibonsi nell'ordine appresso indicato:

1. Lo Jacono dott. Domenico	punti	79 —	su 132
2. Ferri dott. Raffaele	»	78,05	»
3. Lugli dott. Giuseppe	»	77,21	»
4. Rondinini dott. Aleardo	punti	77,13	su 132
5. Alagna dott. Gaetano	»	74,75	»
6. Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
7. Colonna Giovanni	»	74,50	»
8. Laudante dott. Carmine	»	74,28	»
9. Tovagliari dott. Celso	»	73 —	»
10. Ferrigni dott. Giovanni	»	72,50	»
11. Carpese dott. Dario	»	72,27	»
12. Cerruti dott. Carlo	»	72,13	»
13. Coppa dott. Gerardo	»	71,92	»
14. Parvini dott. Giuseppe	»	71,27	»
15. Rocchi dott. Carlo	»	70,36	»
16. Uasone dott. Edoardo	»	70,14	»
17. Caruso dott. Antonio	»	69,58	»
18. Centro dott. Francesco Saverio	»	69,50	»
19. Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
20. Salvalaggio dott. Giacomo (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	69,22	»
21. Coverlizza dott. Mario	»	69,22	»
22. Vaccarella dott. Giuseppe	»	69,08	»
23. Fuscà dott. Cesare	»	68,78	»
24. Curulli dott. Agostino	»	68,77	»
25. Cusumano dott. Lorenzo	»	68,60	»
26. Fedele dott. Antonino	»	68,50	»
27. Medicamento dott. Umberto	»	66,35	»
28. Magni Francesco	»	66 —	»
29. Bondioli Eligio	»	65,72	»
30. Contaldo Alfonso	»	65,46	»
31. Finarelli Arnaldo	»	65,42	»
32. Pastore dott. Ettore	»	62,50	»
33. Privitera Alfio	»	62,49	»
34. Flacco Fioravante	»	62,24	»
35. Trapani Leopoldo	»	60,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4623)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pompei (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pompei (Napoli), indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 29 ottobre 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 18 maggio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pompei, nell'ordine appresso indicato:

1. Caimmi dott. Luigi	punti	81,10	su 132
2. Varone dott. Domenico	»	80,96	»
3. Rondinini dott. Alcardo	»	78,13	»
4. Rabacchino dott. Ferdinando	»	78,11	»
5. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
6. Pieschi dott. Antonio	»	77,95	»
7. Lugli dott. Giuseppe	»	77,21	»
8. Monaco dott. Settimio	»	76,96	»
9. Cappiello dott. Attilio	»	76,42	»
10. Ferri dott. Raffaele	»	76,05	»
11. Fiorica dott. Alfonso (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	75,50	»
12. Colonna Giovanni	»	75,50	»
13. Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
14. Patrizi dott. Amedeo	»	74,45	»
15. Laudante dott. Carmine	»	74,28	»
16. Lombardi dott. Antonio	»	73,81	»
17. Alagna dott. Gaetano	»	73,75	»

18. Ronza dott. Vincenzo . . . punti 73,59 su 132
19. Calvano Carlo . . . . » 73,58 »
20. Napoleone dott. Bruno » 72,57 »
21. Bergamini dott. Menelao (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . . » 72,50 »
22. Ferrigni dott. Giovanni . . . » 72,50 »
23. Manfredi dott. Francesco . . . » 72,22 »
24. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 71,96 »
25. Coppa dott. Gerardo . . . » 71,92 »
26. Sodaro dott. Francesco . . . » 71,67 »
27. Pacileo dott. Vincenzo . . . » 71,51 »
28. Passarelli Igino . . . » 71,22 »
29. Cerruti dott. Carlo . . . » 71,13 »
30. Ferruzza dott. Antonino . . . » 71,07 »
31. Magli Francesco . . . . . » 71 — »
32. Buono dott. Raffaele . . . . » 70,79 »
33. Di Pietro Giuseppe . . . » 69,75 »
34. Caruso dott. Antonio . . . » 69,58 »
35. Belvedere dott. Giuseppe . . . » 69,36 »
36. Campese dott. Dario . . . » 69,27 »
37. Vaccarella dott. Giuseppe . . » 69,08 »
38. Simeone dott Mariangelo . . » 68,86 »
39. Lebuis dott. Assuero . . . » 68,79 »
40. Fuscà dott. Cesare . . . » 68,78 »
41. Curulli dott. Agostino . . » 68,77 »
42. Fedele dott. Antonino . . . » 68,50 »
43. Coverlizza dott. Mario . . . » 68,22 »
44. Cassetti dott. Luigi . . » 68,06 »
45. Cusumano dott. Lorenzo . » 67,60 »
46. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 67,42 »
47. Martone dott. Pasquale . . . » 67,18 »
48. Sparano dott. Martino . . » 66,33 »
49. Mancini dott. Rocco . . . . » 66 — »
50. Di Campo dott. Michele . . . » 65,86 »
51. Gioia dott. Giacomo . . . » 65,47 »
52. Romano dott. Pasquale . . » 65,06 »
53. Brancati Corrado . . . » 64 — »
54. Salani dott. Aroldo . » 63,63 »
55. Pastore dott. Ettore (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . . » 63,50 »
56. Bottaro Pietro . . . . » 63,50 »
57. Flacco Fioravante . . . . » 62,24 »
58. Mannini Domenico . . . . » 62,16 »
59. Fucci Silvio . . . » 61,56 »
60. Zofrea dott. Giuseppe . . . » 60,01 »
61. Trapani Leopoldo . . . » 59,56 »
62. Cela Arcangelo . . . . » 58,16 »
63. Ferrari Nicola . . . . . » 58 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4624)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 novembre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Savona;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona, nell'ordine appresso indicato:

1. Curzi dott. Dino . . . . punti 92,09 su 132
2. Radessi dott. Nicolò . . . » 90,63 »
3. Cavallero dott. Camillo . . . » 90,36 »
4. Roccella dott. Davide . . . . » 89,50 »
5. Menduni dott. Attilio . . . . punti 86,86 su 132
6. Vailati dott. Costantino . . . » 85 — »
7. Di Pilla dott. Giovanngale . . » 83,72 »
8. Ferraro dott. Domenico . . . » 81,81 »
9. Macaluso dott. Bartolomeo . . » 81 — »
10. Pugliese dott. Giovanni . . . » 78,63 »
11. Rago dott. Riccardo . . . . » 78,54 »
12. Panza dott. Filomeno Fiore . . » 77,68 »
13. Petrillo dott. Alfonso . . . . » 75,77 »
14. Quadri dott. Luigi . . . . » 73,63 »
15. Molinari dott. Lodovico . . . » 73,60 »
16. Pasqualis dott. Marcello . . . » 73,09 »
17. Mangano dott. Gaetano . . . » 72,81 »
18. Cantanna dott. Pietro . . . . » 70,63 »
19. Di Conza dott. Beniamino . . . » 70,18 »
20. Silvano dott. Giudo . . . . » 69,27 »
21. Aiello dott. Salvatore . . . . » 69,13 »
22. Calamoneri dott. Luigi . . . » 68,90 »
23. Viani dott. Francesco . . . . » 67,50 »
24. Cardinali dott. Vincenzo . . . » 67,27 »
25. Frassanito dott. Luciano . . . » 67,18 »
26. Manzino dott. Leo Alessio . . » 60,68 »
27. De Vita dott. Attilio . . . . » 59,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4625)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° febbraio 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1. La Cola dott. Emilio . . . punti 80,71 su 132
2. Mangano dott. Gaetano . . . » 78,81 »
3. Tarabini dott. Lodovico . . . » 73,95 »
4. Mennini dott. Aldo . . . . » 69,68 »
5. Piccaia dott. Matteo . . . . » 69,36 »
6. Lauria dott. Giuseppe . . . » 67,68 »
7. Napolino dott. Francesco . . . » 66,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4622)

MINISTERO DELLA SANITA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a venticinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1963, registro n. 8 Sanità, foglio n. 345, con il quale è stato bandito un concorso per esami a

venticinque posti di assistente sanitaria di terza classe in prova, nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato, è costituita come appresso:

Presidente:

Realmuto dott. Eduardo, ispettore generale medico.

Membri:

Bernabai prof. Lavinia, nata Mariani, docente d'igiene, scienze e chimica di istituto 2° grado;

prof. Rosa ved. Elena, nata Stefanelli, docente d'igiene, scienze e chimica di istituto 2° grado;

Bellanti dott. Filippo, medico provinciale capo;

Massa dott. Paolo, direttore di divisione.

Segretario:

Berni dott. Franco, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui sopra è aggregato, quale membro aggiunto per le prove facoltative di statistica demografica e sanitaria e di dattilografia, il dott. Ernesto Cannistraci, consigliere di 1ª classe del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1964-65 (spesa presunta L. 250.000).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1964
Registro n. 3, foglio n. 294

(4742)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1955, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 26 luglio 1963 (registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1963, registro n. 76, foglio n. 210), con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Presidente:

D'Aniello dott. Guido, ispettore generale;

Membri:

Aiello dott. Antonio, direttore di divisione;

Remine dott. Nicola, direttore di divisione:

Lamarra dott. Corrado, direttore di divisione;

Cammarella dott. Bruno, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Aldo Lo Schiavo, consigliere di prima classe.

La spesa relativa, che in via presuntiva, è accertata in L. 1.000.000 (unmilione), graverà sul capitolo 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
Registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 43.

(4715)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E PER LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1963, registro n. 40 Ufficio risc. poste, foglio n. 270, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva del personale amministrativo dell'A.S.S.T.;

Visto che il prof. Roberto Bracco, membro di detta Commissione, ha declinato l'incarico per suoi sopraggiunti e non previsti impedimenti;

Attesa la necessità di procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Roberto Bracco, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Firenze, è chiamato a far parte, come membro della Commissione giudicatrice del concorso in premesse citato, il prof. dott. Raffaele Iuso, libero docente di istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro: RUSSO

(4671)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso per i posti di ufficiale sanitario, vacanti al 30 novembre 1962, nei comuni di Mistretta, Tortorici e nel Consorzio di vigilanza igienica di Roccalumera, Nizza, Fiumedinisi, Pagliara, e Mandanici, indetto con decreto n. 1601, del 1° marzo 1963;

Visti i verbali relativi allo svolgimento del concorso, redatti dalla Commissione esaminatrice e riconosciutili regolari;
Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso indicato in premessa:

1. Basile dott. Salvatore . . . . . punti 143.387
2. Cassarà dott. Giuseppe . . . . . » 133.537
3. Riolo dott. Nicola . » 122.500

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 20 maggio 1964

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso di ufficiale sanitario vacanti, nei comuni di Mistretta, Tortorici e nel Consorzio di vigilanza igienica di Roccalumera, Nizza, Fiumedinisi, Pagliara e Mandanici, al 30 novembre 1962;
Considerato che occorre provvedere alla nomina dei concorrenti vincitori dei posti;
Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1. Il dott. Basile Salvatore è nominato, in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica di Roccalumera, Nizza, Fiumedinisi, Pagliara e Mandanici;
2. Il dott. Cassarà Giuseppe è nominato, in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Mistretta;
3. Il dott. Riolo Nicola è nominato, in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Tortorici.

I sopradetti sanitari dovranno assumere servizio, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del presente decreto, avvertendo che trascorsi infruttuosamente detto termine, l'inadempiente sarà dichiarato rinunziatario.
I predetti sanitari dovranno prestare promessa di diligenza entro trenta giorni dalla nomina.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso ai Comuni interessati per l'esecuzione.

Messina, addì 20 maggio 1964

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(4600)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 402 in data 12 febbraio 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Rovigo;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto e la graduatoria di merito da essa formata;
Riscontrata la regolarità degli atti;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Piccoli Claudio . . . . . punti 144,886 su 200
2. Prezzavento Giuseppe . . . . » 133,991 »
3. Ippolito Carmelo . . . . . » 124,290 »
4. Lercara Francesco . . . . . » 104,376 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei sensi e modi di legge.

Rovigo, addì 29 maggio 1964

Il medico provinciale: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Rovigo, bandito con decreto n. 402 del 12 febbraio 1963;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del posto messo a concorso;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Piccoli Claudio, nato a Buie d'Istria il 4 giugno 1930, è dichiarato vincitore del concorso sopradescritto e nominato ufficiale sanitario del comune di Rovigo.
La nomina è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, ai sensi di legge.
Il dott. Piccoli Claudio, pena la decadenza, dovrà assumere servizio presso il comune di Rovigo entro il 1° luglio 1964.
Il presente decreto sarà pubblicato nei sensi e modi di legge.

Rovigo, addì 29 maggio 1964

Il medico provinciale: MARRA

(4682)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico aggiunto presso l'ufficio di igiene di Pescara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 1166 del 12 maggio 1964, della Giunta municipale di Pescara, con i poteri del Consiglio,

Rende noto

La Commissione esaminatrice del Concorso pubblico al posto di « medico aggiunto » presso l'Ufficio d'igiene del comune di Pescara, bandito con decreto del medico provinciale di Pescara n. 7207 del 25 novembre 1963 è così composta:

1) Casalini Alberto, delegato del sindaco, presidente;
2) Piras prof. Luigi, professore fuori ruolo di igiene, componente;
3) Beretta Anguissola prof. Alessandro, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Torino, componente;
4) Franco prof. Pasquale, ispettore generale medico, componente;
5) Castiglione dott. Lanfranco, ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio sanitario comunale di Pescara, componente;

Esercita le funzioni di segretario il dott. Vittorio Frajese, segretario generale del comune di Pescara.

Pescara, addì 25 maggio 1964

Il medico provinciale: FRANCO

(4684)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLZANO

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Merano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 243 del 9 febbraio 1963, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Merano;

Visto i verbali di esame della Commissione giudicatrice nominata con provvedimento n. 3772 del 12 novembre 1963, dai quali risulta che il dott. Claudio Carrescia occupa il primo posto nella graduatoria di merito tra i concorrenti dichiarati idonei, avendo riportato punti 140,19/200 nelle materie professionali e punti 8/10 nell'esame scritto ed orale sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1938, n. 281;

Decreta:

Il dott. Claudio Carrescia, risultato vincitore del concorso citato nelle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Merano.

L'interessato dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto e la nomina è subordinata al disposto dell'art. 37 del vigente testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Bolzano e del comune di Merano.

Bolzano, addì 26 maggio 1964

Il medico provinciale: CANCELLARA

(4630)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1111 del 12 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Considerato che alcune delle condotte ostetriche dei Comuni assegnate con precedenti decreti n. 2765 del 2 aprile 1964 e n. 3860 in data 30 aprile c. a., sono rimaste vacanti, quali per tacita rinunzia, quali per espressa rinuncia delle vincitrici;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse na dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con i precedenti decreti in data 2 e 30 aprile 1964, n. 276 e n. 3860;

Decreta:

Le ostetriche sottosegnate, comprese nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche dei Comuni a fianco indicati:

1) Mazza Elena, nata a Calanna l'11 gennaio 1927, Melicuccà;

2) Floccari Santa, nata a Fiumara di Muro il 12 aprile 1936, Staiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 27 maggio 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(4674)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario addetto alla Divisione polizia zooiatrica e macelli del comune di Firenze.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1045 del 7 marzo 1963, con il quale è stato bandito concorso per titoli ed esami per un posto di veterinario addetto alla Divisione polizia zooiatrica e macelli del comune di Firenze;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi nei Comuni e nelle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei nel concorso per un posto di veterinario addetto alla Divisione polizia zooiatrica e macelli del comune di Firenze

1. Crini Nello . . . . punti 154,703
2. Tesi Pietro . . . . » 144,205
3. Tognetti Emilio . . . . » 140,806
4. Ciampi Luigi . . . . » 137,741
5. Meloni Sergio . . . . » 132,959
6. Cappella Domenico . . . . . . » 121,500

Firenze, addì 19 maggio 1964

Il veterinario provinciale: COPPI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1851 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per un posto di veterinario addetto alla Divisione polizia zooiatrica e macelli del comune di Firenze, di cui al decreto n. 1045 del 7 marzo 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi nei Comuni e nelle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Crini Nello è dichiarato vincitore del posto di veterinario addetto alla Divisione polizia zooiatrica e macelli del comune di Firenze di cui ai decreti alle premesse citati.

Firenze, addì 19 maggio 1964

Il veterinario provinciale: COPPI

(4559)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.